

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE
DELLA POPOLAZIONE CANINA**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è finalizzato sia a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente sul territorio comunale e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale, sia a promuovere l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e la prevenzione del randagismo" n.281/91 e della L.R.n.16/2001.

Art. 2 - Ambito d'applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni.

Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private.

Art. 3 - Raccolta degli escrementi

Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti:

a) alla totale asportazione degli escrementi lasciati dai cani con successivo smaltimento;

b) a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito.

Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 30,00 a €. 90,00 oltre alla asportazione degli escrementi;

Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 75,00.

Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

Art. 4 - Museruola e guinzagli

Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti ad applicare la museruola o il guinzaglio.

Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio.

I proprietari e i detentori di cani a rischio di aggressività devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.

Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 150,00.

L'importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 (ALL.1) o dai proprietari degli specifici animali pericolosi individuati dall'art. 7.

Art. 5 - Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti.

E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.

I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale deve avere una base di misura non inferiore all'altezza del cane moltiplicato per 25, ogni animale in più comporta una aumento del 50% di tale misura.

La rete, e/o la cancellata, deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.

La libertà di movimento dell'animale deve corrispondere alla lunghezza minima della catena. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo.

In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena.

I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 30,00 a €. 90,00.

Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 150,00 fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere ulteriori e necessari provvedimenti.

Art. 6 - Particolari situazioni

E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purchè tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.

E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

E' vietato condurre nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l'estro.

E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali. E' altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici.

Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 75,00.

Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00.

Art. 7 - Tutele dall'aggressività esaltata dei cani

Per predeterminate razze canine ad aggressività esaltata si applica l'ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali; In particolare:

a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00;

b) coloro che, nonostante il divieto stabilito nell'Ordinanza Ministeriale, detengano o a qualunque titolo accompagnino uno dei cani vietati, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 ad € 600,00.

Art. 8 - Censimento locale dei cani pericolosi

Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dell'animale.

Il Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, istituirà un elenco dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani ad aggressività esaltata di cui all'art.7 da comunicare periodicamente aggiornato al Comune e agli Organi di Polizia del territorio.

L'Autorità Sanitaria Locale, su proposta del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, potrà stabilire:

a) i criteri per la classificazione del rischio derivante da cani pericolosi e i parametri di rilevazione;

b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature e le prescrizioni atte a controllare e limitare il rischio di aggressione;

c) l'obbligo per i proprietari di cani pericolosi di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Art. 9 - Comunicazioni

I Servizi Veterinari dell'ASL competente per territorio, comunicano alla Polizia Municipale con frequenza semestrale, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'Ordinanza Ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 7 e quello dei cani pericolosi di cui all'art. 8 al fine di consentire periodici sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

Art.10 - Anagrafe Canina

In attuazione della Legge Regionale n.16/2001, presso ogni ASL del territorio, è istituita l'anagrafe canina.

Il proprietario o il possessore a qualsiasi titolo di un cane, è tenuto ad iscrivere il proprio cane entro 60 giorni dalla nascita o dal possesso dello stesso.

Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'anagrafe, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 400,00.

Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto all'ASL entro quindici giorni, la variazione della propria residenza o domicilio o il trasferimento di proprietà del cane.

I medici veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe canina, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'ASL

competente e di informare il proprietario degli adempimenti previsti per legge.

Art. 11 - Associazioni ed Enti di protezione animale

Le Associazioni di protezione animale, cooperative zoolofile nonché enti pubblici e/o privati il cui statuto prevede precisi compiti di protezione animale, purché regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni e/o all'Albo Regionale delle Associazioni per la Protezione Animale, collaborano con il Comune al fine di sviluppare il benessere degli animali.

A tal fine:

a) possono gestire in convenzione con il Comune, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale.

b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale.

Art. 12 - Cane di quartiere

Laddove i Servizi Veterinari competenti dovessero accertare la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero.

Tale animale viene definito cane di quartiere.

Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere, vengono definite dal Comune su proposta dei Servizi Veterinari ed in accordo con i soggetti di cui al precedente art. 11 operanti sul territorio.

Questi ultimi propongono al servizio veterinario dell'ASL il riconoscimento dei singoli animali dei quali si assumono l'onere della gestione, attraverso la loro rete di volontari e cittadini animalisti.

I cani di quartiere devono essere vaccinati, curati, sorvegliati e sterilizzati dal Servizio Veterinario dell'ASL competente.

I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina e microchippati a nome del soggetto responsabile.

Quest'ultimo potrà essere un cittadino o un'associazione animalista (la stessa che avrà chiesto il riconoscimento del cane di quartiere) o il Comune stesso.

In ogni caso, il Comune provvede alla creazione e all'aggiornamento di un elenco in cui saranno registrati tutti i cani riconosciuti come cani di quartiere.

L'onere del mantenimento del cane di quartiere grava su volontari, associazioni e gruppi di cittadini.

Il Comune se ne accolla l'onere della copertura assicurativa per danni a cose e persone.

Qualunque denuncia di aggressione o danni a persone e cose provocate dal cane di quartiere, andr  corredata da testimonianze scritte, referti medici e in generale prove oggettive che dimostrino che il danno denunciato sia stato effettivamente provocato da uno dei cani di quartiere del Comune.

Art. 13 - Prevenzione e controllo del randagismo

In attuazione della L.R.n.16/2001, rientra nella competenza dell'ASL competente per territorio:

1) la predisposizione ed effettuazione di interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, diffuse e delle zoonosi nei canili;

2) promozione ed attuazione interventi mirati al controllo demografico dei cani e dei gatti con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;

3) l'attivazione del servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici . Per i cani padronali, le spese di cattura e di custodia cedono a carico del proprietario o del detentore.

4) l'espletamento della gestione sanitaria, anche per cure ed interventi di carattere specialistico, dei canili pubblici tramite medici dipendenti o convenzionati

Cede a carico del Comune :

1) l'onere di assicurare - nei limiti degli stanziamenti di bilancio - il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi in idonei canili sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'ASL.

2) la promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici.

3) all'esercizio delle funzioni di cui all'art.3 del DPR 31.3.79 n.94 in materia di protezione degli animali.

Art. 14 - Vigilanza

Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge.

Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata.

L'Amministrazione comunale ha la facolt  di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza ma in tal caso occorrer  una specifica individuazione dei poteri e delle facolt  degli agenti preposti.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

I n d i c e

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambito d'applicazione
- Art. 3 - Raccolta degli escrementi
- Art. 4 - Museruola e guinzagli
- Art. 5 - Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati
- Art. 6 - Particolari situazioni
- Art. 7 - Tutele dall'aggressività esaltata dei cani
- Art. 8 - Censimento locale dei cani pericolosi
- Art. 9 - Comunicazioni
- Art.10 - Anagrafe Canina
- Art.11 - Associazioni ed Enti di protezione animale
- Art.12 - Cane di quartiere
- Art.13 - Prevenzione e controllo del randagismo
- Art.14 - Vigilanza
- Art.15 - Entrata in vigore